CAMERA DEI DEPUTATI

N.170

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (170)

(articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

Trasmesso alla Presidenza il 21 dicembre 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge Comunitaria 2008) e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 29;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante il recepimento della direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto 19 settembre 2002, n. 272, del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni, attuativa delle Direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche» ;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTA la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la direttiva 2002/75/CE della Commissione del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione,

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto-legislativo

Art. 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 18 giugno 2009, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli ;

e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonché alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
g) ai fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio;
h) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e muniti di speciale etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione europea, siano direttamente destinati all'esportazione.

3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di prodotti esplodenti per la commissione dei reati.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
   b) "articolo pirotecnico professionale": articolo pirotecnico diverso dai fuochi d'artificio e destinato all'uso esclusivo da parte di "persone con conoscenze specialistiche";
   c) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
   d) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
   e) «fuoco d'artificio professionale»: un articolo pirotecnico destinato all'uso esclusivo da parte di "persone con conoscenze specialistiche";
   f) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
   g) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
   h) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
   i) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;
   j) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
   k) «norma armonizzata»: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche e integrazioni, la conformità alla quale non è obbligatoria;
   l) «persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3.
   m) "QEN – quantità equivalente netta", il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un Organismo notificato.

Art. 3
(Classificazione)

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 conformano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
   a) fuochi d'artificio:
      1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
      2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
      3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in vaste aree e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
      4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da "persone con conoscenze specialistiche" di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
   b) articoli pirotecnici teatrali:
      1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
      2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
   c) altri articoli pirotecnici:
      1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
      2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Art. 4

(*Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche*)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo e manipolazione, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di *cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4, lettera b), n. 2, e lettera c), n. 2, possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni* di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. **Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe, quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.** Con il medesimo decreto saranno conseguentemente rideterminate le abilitazioni di cui al citato articolo 101, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

Art. 5

(Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici)

1. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere:
   a) fuochi d'artificio della categoria 1^ a privati che non abbiano compiuto il sedicesimo anno;
   b) fuochi d'artificio della categoria 2^ e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
   c) fuochi d'artificio della categoria 3^ a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore;
   d) fuochi d'artificio della categoria 4^ e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

2. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, è comunque vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a quanti non siano provvisti di speciale nulla osta all'acquisto per scopi professionali rilasciato dal questore, fuochi d'artificio o altri prodotti pirotecnici a funzionamento statico o razzi aventi tra gli effetti quello di scoppio che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo superiore a grammi uno.

3. La produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasferimento, il deposito, il trasporto e la vendita di prodotti di cui al comma 2, aventi massa attiva superiore a due grammi, è riservata ai titolari della licenza di cui all'articolo 28 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed alle Forze armate e di polizia.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti di cui al comma 2 aventi una massa netta di materiale scoppiante attivo fino ad un grammo.

4. Per un periodo di un anno a decorrere dal 4 luglio 2010 è consentito lo smaltimento delle giacenze dei fuochi d'artificio di cui è vietata la vendita o la cessione ai sensi del comma 2 del presente articolo, purché l'acquirente o il cessionario sia munito di apposito nulla osta rilasciato dal questore e delle abilitazioni tecniche previste dall'ordinamento vigente.

5. Si applicano, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e le altre leggi speciali in materia di detenzione e uso di materie esplodenti.

Art. 6
(Marcatura CE)

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera h), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono:
   a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato II, lettera A), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C) e D) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4^, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed F) dell'allegato II;
   b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato II, lettera E).
4. L'attestato di esame «CE del tipo» e la valutazione della conformità di cui all'allegato II sostituiscono per gli articoli pirotecnici il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti.

Art. 7
(Organismi notificati)

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 8

(Vigilanza sugli organismi notificati)

1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed uno del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica **tre anni** e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 19.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.
6. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 9
(Caratteristiche della marcatura CE)

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.
3. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.
5. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato II.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

Art. 10

(Adempimenti procedurali)

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato II, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 11

(Etichettatura degli articoli pirotecnici)

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l'indicazione degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore hanno validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione Ce del Tipo relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso.
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
   a) categoria 1: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
   b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
   c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
   d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
   a) categoria T1: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
   b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici è apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonché la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova". Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 12

(Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli)

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali è fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato al decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Sull'artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l'indicazione degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore hanno validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione Ce del Tipo relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso.

ART. 13
(*Identificazione univoca*)

1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca dei singoli articoli pirotecnici e di ogni confezione elementare. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 5 al presente decreto, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed è apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile.
2. Il fabbricante e l'importatore che intenda immettere sul territorio nazionale articoli pirotecnici, anche se trasferiti da altro paese dell'Unione Europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'Interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, assegna ad ogni sito di fabbricazione presente sul territorio nazionale un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo è richiesta altresì dal fabbricante stabilitosi in Italia e dall'importatore, anche per i siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori della Comunità europea.

Art.14
(*Sistema informatico di raccolta dei dati*)

1. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'articolo pirotecnico.
2. Il sistema è realizzato con modalità che assicurano ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori la possibilità di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli articoli pirotecnici comunque detenuti o immessi sul mercato.
3. I dati riversati in tempo reale nel sistema informatico sono conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno dell'immissione sul mercato o dalla fine del ciclo di vita dell'articolo pirotecnico, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata la connessa attività economica.
4. E' fatto obbligo ai fabbricanti ed agli importatori di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli articoli pirotecnici.
Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attività, di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del sistema informatico di cui al comma 1 da parte del fabbricante, dell'importatore e del distributore e le modalità di gestione dei dati relativi all'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici inseriti nel sistema medesimo. Con lo stesso decreto, sono, altresì, stabilite le modalità di tenuta del registro di cui al comma 4, anche relativamente agli articoli pirotecnici fabbricati o importati anteriormente alla data del 4 luglio 2010.

Art. 15
(Sorveglianza del mercato)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche può adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi articolo pirotecnico:

1) disporre, anche dopo che un articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi articolo pirotecnico che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi articolo pirotecnico che possa presentare rischi per determinati soggetti disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi articolo pirotecnico che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

e) per qualsiasi articolo pirotecnico pericoloso vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi articolo pirotecnico pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

4. L'importazione, l'esportazione, il trasferimento intracomunitario e l'immissione sul mercato dei prodotti pirotecnici di cui al presente decreto è soggetta, secondo la tipologia dell'articolo, alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La licenza non può essere concessa per i prodotti che, destinati ad essere immessi sul mercato, non risultino muniti di certificazione CE del tipo.

Art. 16
(Disposizioni procedurali)

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 15 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità, o per l'ambiente, di cui all'articolo 17 del presente decreto, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241: in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Si applicano per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le disposizioni vigenti in materia di obbligo di attribuzione del codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti), gestione e smaltimento dei rifiuti.

Art. 17

(Interventi d'urgenza e misure preventive)

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino, comunque,pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.

Art. 18

(Disciplina sanzionatoria)

1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è sostituito dal seguente:

"1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura CE del tipo ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'Interno.".

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni sedici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.000 a euro 20.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e 3 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1, in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui agli articoli 38 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000:

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.

5. Le licenze di polizia per la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, trasporto, deposito, detenzione, commercio, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero condannato per uno dei reati previsti dal presente decreto.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 700 per ciascun pezzo non etichettato.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

a) la marcatura CE del tipo ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'Interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore italiano e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN – peso netto della massa attiva pirotecnica.

8. In caso di violazione di cui al comma 7, lettera c), si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1400 per ciascun pezzo erroneamente etichettato relativo a fuochi artificiali di classe 1, destinati ad essere utilizzati da minori degli anni 18.

9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da euro 20 ad euro 60 per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'Interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.

11. Nei casi di cui al comma 10, il Ministro dell'Interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori.

Art. 19
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione, recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie e rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 del presente decreto e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai fini della sicurezza dei depositi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario ed al trasporto sicuro e oltre che quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto".
4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono individuate le modalità per la consegna, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti generati dall'impiego degli articoli pirotecnici e dallo sparo dei fuochi artificiali, dei prodotti pirotecnici realizzati con materiali plastici non facilmente biodegradabili o con altre sostanze tossiche, ove sia prevista la dispersione sul terreno, nonché degli altri articoli pirotecnici scaduti o che comunque rientrino nella definizione di rifiuto, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso.
5. Gli articoli pirotecnici riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rientranti nella sfera di applicazione del presente decreto, ivi compresi quelli riconducibili, ai fini della sicurezza dei depositi, alla V categoria gruppo D) e gruppo E), con esclusione dei prodotti ad effetto di scoppio, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono essere immessi sul mercato, esclusivamente per lo smaltimento delle scorte, fino a un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2010.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, del presente decreto, i fuochi pirotecnici a funzionamento statico ed i razzi ad effetto di scoppio, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ivi compresi quelli riconducibili alla categoria V gruppo D), possono essere smaltiti fino ad un periodo massimo di un anno a decorrere dal 4 luglio 2010.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono, comunque, riservati alle Forze armate e di polizia ed alle persone munite dello speciale nulla osta di cui all'articolo 5, comma 2, oltre che ai titolari di una licenza di polizia per la fabbricazione ed il deposito di prodotti pirotecnici, la detenzione e l'uso di prodotti statici ad effetto di scoppio aventi massa attiva scoppiante superiore ad un grammo.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013, per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Il 4 luglio 2013 decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dei prodotti finiti di qualunque categoria e gruppo non espressamente destinati ai professionisti, dovendo tali manufatti recare la marcatura CE del tipo. Decadono, altresì, nel termine previsto per lo smaltimento degli articoli di cui alla classe 4 e salvo quanto previsto per gli artifici ad effetto di scoppio, i provvedimenti di riconoscimento e classificazione di prodotti e di semilavorati di qualunque categoria e gruppo, in passato autorizzati ai sensi del citato articolo 53, che siano stati a suo tempo formalmente riconosciuti per l'esclusivo uso professionale.
8. Il produttore italiano interessato a mantenere un provvedimento di riconoscimento per prodotti professionali per il quale aveva proposto la relativa istanza, può avanzare domanda al Ministero dell'Interno per la conferma del provvedimento per l'attribuzione di codici identificativi e delle etichette speciali da apporre sui prodotti al fine di consentirne esclusivamente:

a) l'autoconsumo alle condizioni stabilite dal presente decreto e dai relativi regolamenti di attuazione.
b) l'esportazione verso paesi diversi dall'Unione Europea alle condizioni stabilite dal presente decreto e dai relativi regolamenti di attuazione.

10. I provvedimenti di riconoscimento e classificazione di prodotti pirotecnici adottati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'entrata in vigore del presente Decreto, hanno, salvo sia espressamente stabilito un termine più breve, una validità massima di dieci anni dalla data della loro emissione, al termine dei quali decadono. Chiunque vi abbia interesse può, nei tre mesi precedenti la data della cessazione degli effetti del riconoscimento, avanzare istanza per la conferma del provvedimento stesso per ulteriori dieci anni.

Art. 20
(Disposizioni finanziarie)

1.Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza

1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.

3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;

b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua;

f) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;

g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;

h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua italiana;

i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

j) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.

4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere:

a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo.

b) esplosivi militari.

5) I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.

A. Fuochi d'artificio

1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta:

a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iiii) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d'argento;

b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.

3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5) I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B. Altri articoli pirotecnici

1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.

2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C. Dispositivi d'accensione

1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.

2) I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

4) La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all'articolo.

6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.

7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.

ALLEGATO II

Procedure di verifica della conformità

A: Esame CE del tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica quale descritta nel punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito «tipo»). L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformità dell'articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò è pertinente per la valutazione:

a) una descrizione generale del tipo;

b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

c) le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto laddove non si siano applicate le norme armonizzate;

e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;

f) le relazioni sulle prove.

4. L'organismo notificato:

a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate, nonché i componenti che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;

b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate;

d) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove necessarie.

5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni del presente decreto l'organismo notificato deve rilasciare al richiedente un attestato di certificazione CE. L'attestato deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall'organismo notificato.

L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione CE deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE di tutte le modifiche all'articolo approvato, le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte dell'articolo. Questa nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di certificazione CE.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione CE o dei loro complementi.

Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

B: Conformità al tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.

3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile o prove equivalenti per controllare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o più campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.

Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione.

C: Garanzia della qualità di produzione

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda contiene:

a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di certificazione CE.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici;

b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.

D: Garanzia di qualità del prodotto

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualità degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE.

3.2. In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti fissati del presente decreto.

Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;

d) dei registri riguardanti la qualità, come relazioni ispettive e dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

3.3. L'organismo notificato verifica il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di verifica deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) la documentazione tecnica;

c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

b) la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.

E: Verifica dell'esemplare unico

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l'attestato di cui alla lettera B è conforme ai requisiti pertinenti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, per verificarne la conformità dell'articolo ai pertinenti requisiti del presente decreto.

L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione sull'articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità dell'articolo ai requisiti del presente decreto e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:

a) una descrizione generale del tipo;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, qualora non siano state applicate le norme armonizzate;

e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;

f) le relazioni sulle prove effettuate.

F: Garanzia totale di qualità

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'articolo ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;

b) delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme applicabili e, qualora le norme armonizzate non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali del presente decreto;

c) delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione;

d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici applicati;

e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;

c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

ALLEGATO III

Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli Stati membri per quanto concerne gli organismi responsabili delle verifiche di conformità

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli possiede:

a) una buona formazione tecnica e professionale;

b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove;

c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare che le prove sono state effettuate.

5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero delle prove effettuate né dei risultati delle prove.

6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti.

ALLEGATO IV

Marcatura di conformità

La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

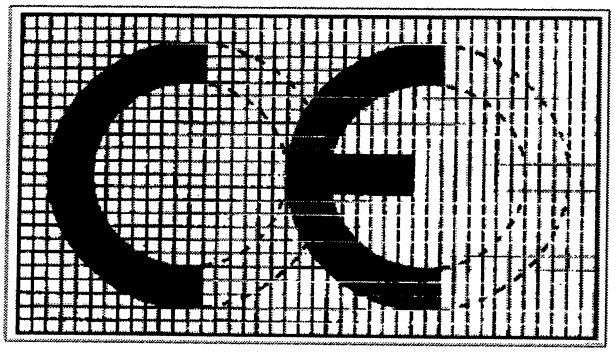

Se la marcatura è ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

ALLEGATO 5

ETICHETTA DI TRACCIABILITA'

Oltre alle indicazioni di cui agli articoli 11 e 12, per l'identificazione univoca di ogni singolo sulle etichette del prodotto devono essere riportari:

1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni:

a) il nome del fabbricante ed il paese di produzione;

b) il nome dell'importatore stabilito in Italia o, in mancanza, del primo distributore italiano, con gli estremi delle relative licenze ex articolo 46 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ovvero con il codice alfanumerico abbreviato sostitutivo degli stessi;

c) il nome di fantasia ed il codice univoco alfanumerico, assegnato dal Ministero dell'Interno, per la rintracciabilità dei soggetti di cui alle precedenti lettere, del tipo di prodotto e quello progressivo ed univoco del singolo oggetto che consentano di risalire alla marcatura CE del tipo o agli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla linea produttiva, al lotto ed alle vicende del singolo pezzo;

d) un codice alfanumerico composto da:

i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o d'importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia);

ii) 3 cifre che identificano il nome del fabbricante e del sito di fabbricazione (assegnate d'intesa con il Ministero dell'Interno);

iii) il codice univoco del singolo prodotto e le altre informazioni logistiche, compresa quella del lotto di produzione e della data di scadenza, a cura del fabbricante;

2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico.

Esempio:

Alfa gamma fireworks - China

Distributore Alfa Gamma Italia – Ardore (RC)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IT 023 100806 B 3NZ12 3CQ101215

3) Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi direttamente il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al punto 1, lettera b), punto i), al punto 1, lettera b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in caratteri visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta individuazione del Paese e dello stabilimento di fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati comunque necessari per assicurare, anche mediante le procedure automatizzate del Ministero dell'Interno, le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilità dei prodotti.

4) All'etichetta finalizzata all'identificazione univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo è sempre aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani titolari di licenza di polizia, quella di pubblica sicurezza, finalizzata alla sicurezza dei depositi, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.